



Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERAZIONE N. 15/2011

Definizione delle controversie

GNONI XXXX – TELECOM ITALIA xxx + TELETU xxx (già Oritel xxx)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del 11 luglio 2011

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 “Prime norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.274/07/CONS “modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS recante “mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n.11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n.2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;

VISTA la circolare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 09 aprile 2008 recante “modalità attuative della delibera n.274/07/CONS Passaggio degli utenti finali tra operatori”;

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 12 dicembre 2010 (prot. n.6425), con la quale xxxxx Gnoni , corrente in xxxxxx, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia xxx.;

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 12 dicembre 2010 (prot. n.6426), con la quale xxxx Gnoni , corrente in xxxxxxxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con TeleTu xxx (già Oritel xxx);

VISTA la nota datata 21 dicembre 2010 (prot.n.6612) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità delle istanze, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha comunicato alle parti l'avvio di un unico procedimento istruttorio finalizzato alla definizione delle deferite controversie, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza del 08 febbraio 2011 per la discussione delle controversie medesime;

VISTA la memoria di Telecom Italia xxx pervenuta il 20 gennaio 2011 (prot. n.266) e la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la memoria di TeleTu pervenuta il 20 gennaio 2011 (prot. n.298);

VISTE le memoria difensive e di replica dell'utente pervenute in data 29 gennaio 2011 (prot.n.436) e la documentazione alle medesime allegata;



Comitato regionale per le comunicazioni

PRESO ATTO che TeleTu con nota trasmessa a mezzo fax il 04 febbraio 2011 (prot.n.575) ha comunicato che non avrebbe partecipato all'udienza di discussione;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 08 febbraio 2011 nella quale sono comparsi il rappresentante dell'istante ed il rappresentante dell'operatore Telecom Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L' istante signora Gnoni xxxxxxxx nei propri scritti difensivi (istanze introduttive, memorie di replica e deduzioni udienza 08/02/2011) , in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-di avere sottoscritto in data 22 settembre 2006 un contratto con l'operatore TeleTu per la fornitura dei servizi voce e ADSL sull'utenza privata fissa xxxxxxxx;

b)-che dopo pochi mesi dall'attivazione si verificavano malfunzionamenti che con il tempo peggioravano fino a comportare l'interruzione dei servizi per lunghi periodi;

c)-di avere fatto vari reclami per detti malfunzionamenti ed interruzioni dei servizi senza però ottenere alcun risultato significativo;

d)-perdurando gli inadempimenti di avere richiesto a TeleTu in data 09 novembre 2008 il codice di migrazione, in data 26 novembre 2008 a Telecom Italia il rientro dell'utenza, di avere comunicato in data 29 dicembre 2008 a Telecom Italia il codice di migrazione fornito in pari data da TeleTu ed infine di avere richiesto in data 20 luglio 2009 la cessazione della linea telefonica all'operatore TeleTu;

e)-che Telecom Italia non ha evaso detta richiesta di rientro e non ha comunicato gli impedimenti alla migrazione;

f)-non avendo ottenuto il rientro dell'utenza di avere richiesto a Telecom Italia l'attivazione di una nuova utenza la quale è stata attivata in data 23 luglio 2009 con perdita del numero precedente xxxxxxxx;

g)-di avere pagato gli insoluti dichiarati da TeleTu , per il tramite della società Ge.Ri. , alla data del 26 giugno 2009 pari a complessivi euro 94,50 e di non aver pagato le ulteriori somme richieste successivamente da dette società, alla data del 06 maggio 2010 pari a complessivi euro 284,81;

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Telecom Italia il pagamento di euro 3.000 a titolo di indennizzo per il mancato rientro dell'utenza, per la perdita del numero e per il mancato riscontro ai reclami; nei confronti di TeleTu l'istante richiede lo storno della posizione debitoria, il pagamento di euro 4.000 a titolo d'indennizzo per i disservizi subiti nel periodo gennaio 2007/ 22 luglio 2009, il pagamento di euro 2.500 a titolo d'indennizzo per la perdita del numero xxxxxxxx, il pagamento di euro 800 a titolo d'indennizzo per il mancato riscontro ai reclami.



Comitato regionale per le comunicazioni

1.2-L'operatore Telecom Italia, in sintesi, nei propri scritti difensivi (memoria e deduzioni udienza 08/02/2011) rappresenta quanto segue:

a)-dalle schermate "Pitagora" risulta che l'utenza fissa intestata all'istante dal settembre 2006 fino al 03 settembre 2009 è rimasta nella gestione di TeleTu;

b)-Telecom Italia ha ricevuto a novembre 2008 la richiesta di rientro effettuata dall'utente su modulistica Telecom;

c)-Telecom ha attivato la procedura di rientro , ma ha ricevuto da TeleTu due "bocciature" in data 05 novembre 2008 ed il 25 dicembre 2008 per "errore codice migrazione"

d)-con lettera 09 gennaio 2009 Telecom ha dato all'utente una prima informativa sulla procedura di rientro ed in data 30 marzo 2009 il servizio clienti ha comunicato telefonicamente all'utente che avrebbero sollecitato il rilascio della linea;

e)-in data 21 agosto 2009 la linea è cessata senza rientro in Telecom Italia perché TeleTu non ha attivato la procedura "cessazione con rientro" ,l'unica attivabile all'epoca dei fatti non essendo ancora operativa la procedura di cui alla delibera n.274/07/CONS, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della fornitura del codice di migrazione.

Sulla base di detta rappresentazione Telecom Italia respinge gli addebiti dell'utente e contesta le quantificazioni degli indennizzi in quanto non coerenti con quanto stabilito dalle proprie condizioni generali e dalla propria carta dei servizi.

1.3-L'operatore TeleTu, in sintesi, nella propria memoria difensiva conferma di avere stipulato con l'istante , nel settembre 2006, un contratto per la fornitura di servizi voce e adsl e di avere comunicato il codice di migrazione all'utente il 29 dicembre 2008; inoltre, dichiara di non avere mai ricevuto reclami dall'utente inerenti disservizi , di avere fatto quanto di propria competenza per consentire il buon esito della procedura di portabilità geografica verso Telecom Italia e di avere eseguito la richiesta di cessazione della linea ricevuta nel luglio 2009; infine detto operatore contesta la quantificazione degli indennizzi effettuata dall'utente in quanto non coerente con la propria carta dei servizi che prevede un indennizzo giornaliero di € 2,5.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Dagli scritti difensivi in atti risultano pacifiche le seguenti circostanze:

-la linea xxxxx di cui è intestataria l'istante da settembre 2006 è in gestione dell'operatore TeleTu per la fornitura dei servizi voce e adsl;

-l'utente ha richiesto il codice di migrazione a TeleTu ed a Telecom Italia il rientro di detta utenza;



Comitato regionale per le comunicazioni

-TeleTu ha fornito il codice di migrazione e detto codice è stato comunicato dall'utente a Telecom Italia;

-il numero in questione non è mai rientrato in Telecom;

-il 20 luglio 2009 l'utente ha richiesto la cessazione di detta linea;

Dalla documentazione in atti risulta provato quanto segue:

a)-reclamo dell'utente a TeleTu inerente malfunzionamenti dei servizi; in particolare ciò risulta dalla missiva dell'utente datata 09 novembre 2008 con la quale lo stesso segnala a TeleTu l'interruzione dei servizi voce e adsl e richiede il codice di migrazione. L'utente non ha prodotto la ricevuta d'invio, né quella di avvenuto ricevimento di detta missiva, ma avendo ammesso TeleTu di avere ricevuto la richiesta del codice di migrazione, detto operatore ha al tempo stesso anche ammesso di avere ricevuto la missiva in questione (in quanto contenente sia la richiesta del codice di migrazione che la contestazione dell'interruzione dei servizi telefonici);

b)-gestione della linea xxxxxxx da parte di TeleTu dal settembre 2006 al 03 settembre 2009; ciò risulta dalle evidenze delle "schermate pitagora" prodotte da Telecom Italia;

c)-reclamo dell'utente a Telecom Italia; sebbene la missiva datata 29 dicembre 2008 (nella quale l'utente chiede conto dell'esito della procedura di rientro) sia stata depositata priva sia della relativa ricevuta d'invio che di quella di avvenuto ricevimento, va tenuto conto che nella missiva Telecom datata 15 gennaio 2009 detto operatore riscontra segnalazioni ricevute dall'utente e che nel presente procedimento Telecom Italia non ha contestato il ricevimento della lettera in questione. Ne consegue, anche in virtù del noto principio secondo cui i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dal fornirne la relativa prova (cfr. fra le tante Cassazione civile sezione III, 19 agosto 2009 n.18399 e Tribunale di Rovereto 03 dicembre 2009) va considerato provato il ricevimento da parte di Telecom Italia della lettera datata 29 dicembre 2008 in atti e, quindi, che l'utente ha inoltrato a Telecom un reclamo in merito agli esiti della procedura di rientro;

d)-comunicazione del codice di migrazione da parte dell'utente a Telecom Italia a mezzo missiva datata 29 dicembre 2008; sebbene la missiva in questione sia stata depositata dall'utente priva sia della relativa ricevuta d'invio che di quella di avvenuto ricevimento, va tenuto conto che Telecom Italia non ha contestato il ricevimento della lettera in questione e, quindi, per il principio sopra enunciato, va ritenuto provato che in data 29 dicembre 2009 l'utente ha comunicato a Telecom Italia il codice di migrazione fornitole in pari data dall'operatore TeleTu a mezzo lettera in atti;

e)-in data 20 luglio 2009 Telecom Italia ha attivato all'utente un nuovo numero (xxxxxx) come risulta dalla fattura Telecom conto n.5/09 riferita al primo periodo di erogazione dei servizi voce e adsl a decorrere dal 20/7/2009.



Comitato regionale per le comunicazioni

2.2-Stante il sopra individuato contesto probatorio l'operatore TeleTu, in forza dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, in tema d'inadempimento delle obbligazioni (si veda fra le tante Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936), avrebbe dovuto provare di avere correttamente e continuativamente erogato all'istante i servizi voce e adsl sull'utenza xxxxxxx nel periodo 01 gennaio 2007 -20 luglio 2009 (pari a complessivi 931 giorni) e cioè dalla data in cui l'utente dichiara di avere avuto i disservizi alla data in cui ha richiesto la cessazione della linea in questione ed ha ottenuto l'attivazione di un nuovo numero da parte dell'operatore Telecom Italia.

Al contrario nulla è stato provato sul punto; in particolare TeleTu non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la regolare e continua erogazione all'istante dei servizi voce e adsl, né ha prodotto documentazione comprovante la presenza di ostacoli tecnici che hanno reso impossibile l'erogazione dei servizi in questione e ,quindi, il pieno adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

TeleTu, inoltre, avrebbe dovuto provare di avere riscontrato per iscritto il reclamo dell'utente e di cui alla missiva datata 09 novembre 2008 (in atti) entro il termine massimo di 45 giorni fissato dalla carta dei servizi (cioè entro il 18 febbraio 2009); al contrario sul punto detto operatore nulla ha documentato.

Per quanto riguarda la procedura di rientro della numerazione, Telecom Italia avrebbe dovuto dare prova di essersi diligentemente attivata dopo aver ricevuto dall'utente, in data 29 dicembre 2008, il codice di migrazione; al contrario detto operatore ha dichiarato di avere dato impulso alla procedura di rientro solamente in data 05 novembre 2008 ed in data 25 dicembre 2008 . In sede di udienza di discussione Telecom ha anche sostenuto che l'unica modalità possibile, all'epoca dei fatti, per far rientrare la numerazione fissa in Telecom Italia era la così detta "cessazione con rientro" in quanto (a suo dire) non ancora operative le procedure di cui alla Delibera Agcom n.274/07/CONS per quanto riguarda gli aspetti del codice di migrazione.

In realtà le modalità attuative della Delibera in questione sono state definite con Circolare Agcom del 09 aprile 2008, la quale all'art.4 detta regole e principi in tema di "fornitura del codice di migrazione" e dall'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori (tra cui Telecom Italia e Tele2 ora TeleTu) in data 14 giugno 2008 ed entrato in vigore il 16 giugno 2008, il quale all'art.12 prevede le "modalità di fornitura del codice di migrazione al cliente".

Alla data dei fatti su cui si controverte , dunque, erano operative le procedure inerenti la comunicazione del codice di migrazione, tanto è vero che TeleTu ha comunicato per iscritto all'istante il codice di migrazione, il quale a sua volta l'ha comunicato a Telecom Italia con nota del 29 dicembre 2008. Ottenuto detto codice tale ultimo operatore avrebbe dovuto attivarsi per



Comitato regionale per le comunicazioni

ottenere il rientro della numerazione e, qualora avesse trovato ostacoli tecnici, avrebbe dovuto diligentemente segnalarli all'utente.

Di tale doverosa attività nulla ha documentato l'operatore Telecom Italia.

La lettera datata 15 gennaio 2009 (in atti) indirizzata da detto operatore all'utente ha un contenuto generico e non fornisce alcun chiarimento in ordine allo stato ed alle difficoltà della procedura. Pertanto, non può essere qualificata come "riscontro al reclamo".

Per quanto sopra esposto, ai fini dell'individuazione delle responsabilità, è del tutto irrilevante che in data 20 luglio 2009 l'utente ha richiesto la cessazione della linea, trattandosi di fatto sopravvenuto, nonché conseguenza diretta dell'ineseguita procedura di rientro.

2.3-Sulla base delle sopra descritte risultanze probatorie l'operatore Telecom Italia va ritenuto responsabile dell'insuccesso della procedura di rientro e quindi anche della perdita del numero telefonico xxxxxxx; inoltre va ritenuto responsabile del mancato riscontro al reclamo dell'istante del 29 dicembre 2008.

Le domande dell'istante nei confronti di detto operatore sono dunque fondate.

Tuttavia, il *quantum*, degli indennizzi riconoscibili in questa sede deve essere determinato tenendo conto di quanto segue :

a)-Indennizzo per mancato rientro: considerato che la legge n.40 del 2007 fissa il termine massimo di trenta giorni per il trasferimento del numero telefonico da un operatore ad un altro, e che l'istante ha comunicato a Telecom il codice di migrazione in data 29 dicembre 2008, nel caso di specie la procedura di rientro si sarebbe dovuta completare entro il 28 gennaio 2009; considerato inoltre che l'istante in data 20 luglio 2009 ha richiesto la cessazione della linea ed ha ottenuto l'attivazione di un nuovo numero telefonico, con ciò manifestando di non avere più interesse alla procedura di rientro, l'indennizzo per mancato rientro va calcolato sul periodo 28 gennaio 2009 / 20 luglio 2009. L'indennizzo *pro-die* da prendere a riferimento è quello della carta dei servizi Telecom Italia che al punto 4 è fissato in misura pari al 50% del canone mensile corrisposto dall'utente; nella specie è pari ad € 5,44 in base alle risultanze della fattura conto n.5/09 (in atti). Ne risulta che l'indennizzo per mancato rientro dovuto da Telecom Italia all'istante è pari a complessivi **€ 788,80** ($€ 5,44 \times gg.145 = € 788,80$);

b)-Indennizzo per perdita del numero: dagli atti risulta che il numero perso era intestato all'istante quanto meno dal settembre 2006. La perdita del numero ha comportato un indubbio disagio all'istante che deve essere indennizzato in questa sede anche se tale evento non è espressamente contemplato nella carta dei servizi Telecom Italia. In via equitativa, a tale titolo, può essere riconosciuto all'utente, in ragione della tipologia di utenza (privata) e del periodo di tempo in cui l'utente è stato intestatario del numero in questione (circa tre anni), in complessivi **€ 300,00**;



Comitato regionale per le comunicazioni

c)-Indennizzo per mancato riscontro al reclamo: come sopra evidenziato risulta che l'istante ha inoltrato un reclamo a Telecom Italia in data 29 dicembre 2008. La carta dei servizi prevede che Telecom s'impegna a riscontrare i reclami entro il termine massimo di trenta giorni, con diritto per l'utente, in caso di mancato rispetto del termine o di mancata evasione del reclamo, all'indennizzo *pro-die* pari al 50% del canone mensile corrisposto dall'utente. Ne consegue che il periodo di calcolo dell'indennizzo è dal 28 gennaio 2009 al 20 luglio 2009 (data in cui l'istante ha manifestato di avere perso interesse alla procedura di rientro e quindi al riscontro al reclamo). Ne risulta che l'indennizzo per mancato riscontro al reclamo dovuto da Telecom Italia all'istante è pari a complessivi **€ 788,80** ($€ 5,44 \times \text{gg.}145 = € 788,80$).

2.4-Sulla base delle sopra descritte risultanze probatorie TeleTu va ritenuto responsabile della mancata corretta e regolare erogazione dei servizi voce e adsl nel periodo 01 gennaio 2007-20 luglio 2009 (pari a complessivi 931 giorni) e del mancato riscontro al reclamo del 09 novembre 2008 entro il termine del 18 febbraio 2009.

Le domande dell'istante nei confronti dell'operatore TeleTu sono dunque fondate, fatta eccezione per quella inerente l'indennizzo per la perdita della numerazione.

Innanzitutto dal sopra accertato inadempimento deriva che TeleTu è tenuta a stornare la posizione debitoria a carico dell'istante con conseguente regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile.

Per quanto riguarda gli indennizzi il relativo *quantum* riconoscibile in questa sede deve essere determinato tenendo conto di quanto segue :

a)-Indennizzo per disservizi al servizio voce e al servizio adsl: la carta dei servizi TeleTu, come dichiarato in memoria difensiva da detto operatore, prevede un imposto giornaliero di € 2,5 , ne consegue che per ciascun servizio TeleTu è tenuto al pagamento della somma di € 2.327,50 ($€ 2,5 \times \text{gg.}931 = € 2.327,50$) e quindi della complessiva somma di **€ 4.655,00**;

b)-Indennizzo per mancato riscontro al reclamo: il periodo indennizzabile è dal 19 febbraio 2009 al 20 luglio 2009 (data in cui l'istante ha manifestato di avere perso interesse alla procedura di rientro e quindi al riscontro al reclamo), mentre l'indennizzo giornaliero previsto dalla carta dei servizi è pari ad € 2,50; quindi, la somma dovuta a tale titolo all'istante è pari a complessivi **€ 377,50** ($€ 2,5 \times \text{gg.}151 = € 377,50$).

2.5-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.



Comitato regionale per le comunicazioni

Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità di entrambi gli operatori, vengono poste a carico di entrambi gli operatori e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

VISTA la proposta del Dirigente responsabile e la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

in accoglimento delle istanze presentate dalla signora xxxxx Gnoni, corrente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

1)-Telecom Italia xxx , per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a corrispondere alla signora xxxxx Gnoni , corrente in xxxxxxxx la complessiva somma di **euro 1.877,60** (milleottocentosettantasette/60) oltre interessi legali a decorrere dal 12 dicembre 2010 al saldo effettivo;

2)-TeleTu xxx (già Oritel xxx) per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a:

-annullare la posizione debitoria a carico della signora xxxxxx Gnoni , corrente in xxxxxxxxxxxx con conseguente regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa;

-corrispondere alla signora xxxxx Gnoni , corrente in xxxxxxxxxxxx la complessiva somma di **euro 5.032,50** (cinquemilatrentadue/50) oltre interessi legali a decorrere dal 12 dicembre 2010 al saldo effettivo;

3)-TeleTu xxx (già Oritel xxx) e **Telecom Italia xxx** ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS , a titolo di spese di procedura, sono tenute a corrispondere alla signora xxxxxx Gnoni , corrente in xxxxxxxxxxxx la complessiva somma di € 200,00 (duecento/00), da ripartirsi al 50%.

Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Le società TeleTu e Telecom Italia sono tenute ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante ed a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 11 luglio 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Dott. Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)